



COMUNICATO N. 192/DIV – 26 MARZO 2024

192/590

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 23, 24 e 25 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24 e 25 Marzo 2024

14^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO SESTO	1-1
FIORENZUOLA	PRO PATRIA	3-1
L.R. VICENZA	LEGNAGO SALUS	1-1
LUMEZZANE	VIRTUS VERONA	3-1
RENATE	ARZIGNANO V.	0-3
TRENTO	MANTOVA	1-1
TRIESTINA	ATALANTA U23 (*)	
(*) Rinv.3.04.2024		

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN	VIRTUS ENTELLA (*)	
PESCARA	PONTEDERA	1-0
RECANATESE	ANCONA	2-0
RIMINI	OLBIA (*)	
(*) Rinv.3.04.2024		

GIRONE C

ACR MESSINA	FOGGIA	0-3
AUDACE CERIGNOLA	POTENZA	2-1
BENEVENTO	MONOPOLI	0-1
BRINDISI	TARANTO	0-2
CROTONE	CASERTANA	0-0
PICERNO	LATINA	0-2
SORRENTO	JUVE STABIA	1-2
VIRTUS FRANCAVILLA	MONTEROSI TUSCIA	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23, 24 e 25 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CASERTANA, FOGGIA, L.R. VICENZA, RECANATESE, TARANTO e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- intonato cori offensivi nei confronti di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024

Il Giudice Sportivo,

lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola - Potenza del 24 Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine del primo tempo.

AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)

ACR MESSINA

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;

C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in

cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 3.000,00

TARANTO

A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell'inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell'Arbitro;
2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze.

C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro circa una decina di volte per consentire la relativa rimozione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa le molteplici sospensioni della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

ANCONA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. al 44° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco, senza

provocare conseguenze;

2. al termine della gara, a seguito di una contestazione alla propria Squadra, lanciato, all'indirizzo di alcuni calciatori dell'Ancona, cinque sassi di piccole dimensioni, una bottiglietta d'acqua semipiena e un rotolo di carta che ricadevano sul terreno di gioco, senza colpire alcuno;

B) danneggiato due seggiolini posti all'interno del Settore Ospiti e un cancello metallico sito tra la zona spogliatoi e l'ingresso del Settore stesso.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito delle condotte sub A) e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all'indirizzo dei calciatori della propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che i lanci sono avvenuti all'indirizzo dei calciatori della propria Squadra, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TRENTO

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Mair, intonato:

1. al 33° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 40° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per sei volte e al 43° minuto del primo tempo, ripetuto per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;

2. al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 44° minuto del primo tempo, ripetuto per quattro volte e al 46° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 40 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti

nell'aver lanciato, al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco che bruciava sulla pista di atletica, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

PRO SESTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%), presenti nel Settore Tribuna Ospiti, intonato:

1. al 68° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
2. all'86° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;
3. all'87° minuto della gara, ripetuto per quattro volte, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il numero esiguo di tifosi autori dei cori e rilevato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO VINCENZO (PICERNO)

A) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si avvicinava a quest'ultimo pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo, per contestarne l'operato, venendo espulso;

B) per avere, al termine della gara, nello spazio antistante la sala stampa, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase offensiva.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PATTI MATTEO (LATINA)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco e lo minacciava con gesti e parole.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED

AMMONIZIONE (1 INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

FRASCHINI MATTEO (PRO SESTO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo aver ricevuto un'ammonizione, pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

ALIANO ANTHONY HERNEST (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

ZAMUNER GIORGIO (TRENTO)

per avere, alla fine del primo tempo, in prossimità dell'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, all'esito di un diverbio con lo stesso, lo allontanava mettendogli una mano aperta sul viso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI FRANCESCO (TRENTO)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava a quest'ultimo e, urlando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIOFFI ANTONIO (ANCONA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto

che rendeva necessario l'intervento dei sanitari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, l'aver compiuto il gesto con il pallone non in gioco e, infine, la zona del corpo dell'avversario attinta che ha reso necessario l'intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EUSEPI UMBERTO (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)

CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA)

MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)

GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)

BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

TONINELLI DARIO (PRO SESTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)

CADILI ANDREA (PICERNO)

NOVELLA MATTIA (PICERNO)

CALVANI GABRIELE (PONTEDERA)

FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)

PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)

DI COSMO LEONARDO (TRENTO)

LAARIBI MOHAMED (VIRTUS FRANCAVILLA)

DEMIROVIC ELIAN (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)

SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

GALLO ANDREA (PICERNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
TASCONE SIMONE	(FOGGIA)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
ZANETTI LUCA	(LEGNAGO SALUS)
FORNASIER MICHELE	(MONOPOLI)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
CURRARINO MICHELE	(RENATE)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TRENTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

GOLEMIC VLADIMIR	(L.R. VICENZA)
------------------	----------------

AMMONIZIONE (XI INFR)

PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FRANCO DOMENICO	(ACR MESSINA)
GATTO EMANUELE	(ANCONA)
MONDONICO DAVIDE	(ANCONA)
MARINO ANDREA	(FOGGIA)
PISCOPO KEVIN	(JUVE STABIA)
LAEZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
SPINI CRISTIAN	(LUMEZZANE)
ARTISTICO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
ALBERTINI ALESSANDRO	(PICERNO)
MAPELLI FRANCESCO	(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DAVI FEDERICO
MILILLO ALESSIO
MARTINELLI LUCA
IMPROTA RICCARDO
ANASTASIO ARMANDO
ERCOLANO EMANUEL
RICCARDI ALESSIO
IACCARINO GENNARO
FANTACCI TOMMASO
PARLATI SAMUELE
GASPERI MATTEO
LA MONICA GIUSEPPE
METLIKA ANTONIO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

NARDI FILIPPO
BACCHETTI LORIS
BATTISTINI MATTEO
PIEROBON CHRISTIAN
CUOMO GIUSEPPE
DE COL FILIPPO
GUADAGNO JOHAN ELIA
MAZZOCCO DAVIDE
GELMI LUDOVICO
TOMMASINI CHRISTIAN
GAVIOLI LORENZO
MEAZZI LORENZO
CASTORANI MANUELE
SHIBA CRISTIAN
LUCATELLI IGOR

(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIUNTA FRANCESCO
GALAZZINI DAVIDE
REALI STEFANO ROBERTO
ADORANTE ANDREA
CASAROTTI ENRICO
SERENI MARCELLO
CAPASSO CIRO
DI GIORGIO DANIELE

(ACR MESSINA)
(BRINDISI)
(FIORENZUOLA)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(PRO SESTO)
(SORRENTO)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BITTANTE LUCA
SALVADORI ANDREA

(MONTEROSI TUSCIA)
(PONTEDERA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 26 Marzo 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani